

2^a Commissione (Giustizia) del Senato della Repubblica

Memoria di Confprofessioni sul disegno di legge n. 1917 recante “Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense” – *(approvato dalla Camera dei deputati)*

17 giugno 2026

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatrici e Senatori,

il testo approvato dalla Camera dei Deputati, ora sottoposto al Vostro esame, si inserisce in una più ambiziosa iniziativa di riforma degli ordinamenti professionali che coinvolge anche le altre professioni regolamentate in forma ordinistica. Confprofessioni segue questo processo con estremo interesse, e non senza qualche preoccupazione, più volte segnalata, tanto per le modalità di elaborazione della proposta – che non hanno sostanzialmente coinvolto il mondo delle associazioni di rappresentanza dei liberi professionisti – quanto per i contenuti, che ci sembrano poco coraggiosi e non al passo con le reali esigenze di modernizzazione delle forme organizzative del lavoro professionale.

Con specifico riferimento alla legge forense, che qui ci interessa, intervenendo in audizione alla Camera dei Deputati lo scorso dicembre, abbiamo presentato numerose osservazioni sui contenuti del disegno di legge e proposte di riforma su temi di massima importanza e attualità come, a titolo d’esempio, l’equo compenso, l’impatto dell’intelligenza artificiale, l’organizzazione delle scuole forensi.

Dobbiamo constatare con rammarico che tali osservazioni sono state accolte solo in minima parte. Ed anzi, va osservato che le modifiche apportate dalla Camera non vanno nel segno di un’**effettivo ed auspicabile cambio di passo sulla riforma**, nonostante essa presenti numerosi problemi, come emerso durante l’esame parlamentare con voci estremamente critiche da tanta parte del mondo dell’avvocatura e delle libere professioni.

Ad esempio, riteniamo che una riforma complessiva delle professioni come quella intrapresa dal Governo dovrebbe riconoscere assoluta priorità al tema delle competenze, con l’obiettivo di **tutelare al meglio gli ambiti di attività riservati** a ciascuna delle professioni coinvolte.

Dobbiamo, invece, constatare come anche il nuovo testo dell’articolo 2, lettera a) approvato dalla Camera continui a creare il rischio di conflitti interpretativi sulla ripartizione delle competenze tra gli avvocati e gli esercenti altre professioni.

Per evitare questo scenario, in luogo di tre diversi disegni di legge delega, sarebbe stato certamente preferibile innestare la disciplina specifica relativa alle singole professioni in una cornice normativa comune di riforma organica del settore, o quantomeno discutere la riforma in un’unica sede. Tenendo anche presente il fatto che il cannibalismo di competenze genera spostamenti di fatturato, e quindi di reddito, da una categoria all’altra, con un riverbero in materia di mancanza di entrate nelle rispettive casse di previdenza e con un conseguente aggravio rispetto alle tenute previdenziali che portano rischi di ricaduta per il bilancio dello Stato.

Sulla pubblicità (lettera e)

Accogliamo con favore la modifica apportata in materia di pubblicità: la formulazione originaria della lettera e) conteneva un riferimento generico all’ “informazione sull’esercizio della professione”, mentre il nuovo testo riconosce espressamente il diritto di promuovere l’attività professionale forense ricorrendo alla pubblicità. Siamo, infatti, convinti che la pubblicità sia uno strumento fondamentale di promozione dell’attività professionale e di corretto funzionamento del mercato.

Tuttavia, riteniamo che la norma dovrebbe affermare con chiarezza la **libertà del professionista di promuovere le sue attività ricorrendo alla pubblicità «con qualunque mezzo»**, conformemente a quanto previsto attualmente nella disciplina dell’ordinamento della professione forense e in linea con l’evoluzione normativa degli ultimi venti anni sul fronte delle liberalizzazioni della pubblicità dei professionisti (cfr. l’art. 3, comma 5, lettera g) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e l’art. 4, comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137).

Sulle società tra professionisti (lettera h)

Il testo approvato dalla Camera contiene una disciplina dello svolgimento della professione in forma collettiva più dettagliata rispetto a quella del disegno di legge originario, in particolare per quanto concerne la ripartizione degli utili (numero 9).

Nella nostra precedente audizione abbiamo sottolineato la necessità di una disciplina unitaria per tutte le professioni con riferimento all’esercizio della professione in forma societaria, e in particolare nella forma di società con apporto di capitali e a carattere interdisciplinare, e con la contestuale abolizione del divieto per gli avvocati di esercitare la professione nell’ambito di Stp: un divieto che non è compatibile con il diritto europeo e con la Costituzione.

L’introduzione, nel testo licenziato dalla Camera, di una **disciplina ancor più settorializzata** per le associazioni professionali forensi – una modalità organizzativa che già

oggi esiste, ma che non presenta alcun vantaggio in termini di apporti interdisciplinari, ampliamento di segmenti di mercato, sviluppo tecnologico e competitività internazionale – rappresenta, dunque, una modifica di segno opposto rispetto alle nostre richieste.

Torniamo, dunque, a chiedere con forza che **la lettera h) sia interamente espunta** dal disegno di legge, e sostituita con un principio che imponga il rinvio ad una disciplina generale e unitaria per tutte le professioni, così come dovrebbe accadere negli altri disegni di legge che compongono la riforma (eccezion fatta, naturalmente, per le sole professioni dell’area sanitaria, per le quali esistono esigenze diverse).

Sulla monocommittenza (lettera l)

Il disegno di legge prevede l’introduzione di una disciplina della professione di avvocato resa in favore di altri avvocati nelle forme della monocommittenza o della collaborazione continuativa.

È certamente condivisibile la proposta di creare un apparato normativo che tuteli queste categorie di avvocati, peraltro molto diffuse in Italia. Tuttavia, non condividiamo la scelta di prevedere una disciplina unitaria, **accomunando due situazioni professionali che sono però ben diverse.**

L’avvocato che collabora con altro avvocato in modo coordinato e continuativo è un professionista che, pur possedendo una ridotta clientela personale, svolge comunque la propria attività per la gran parte in forma di collaborazione continuativa con un singolo professionista o con uno studio associato. Questa figura deve vedersi riconosciuti requisiti minimi di forma e contenuto del contratto che specifichino e amplino il sistema di tutele attualmente previste dal *Jobs Act* del lavoro autonomo per tutti i collaboratori continuativi (legge 22 maggio 2017, n. 81).

Diverso è il caso della monocommittenza, un fenomeno cresciuto esponenzialmente negli ultimi decenni, ma che presenta forti elementi di atipicità. Qui l’avvocato svolge la sua prestazione professionale in forma di collaborazione esclusiva con un altro avvocato o uno studio legale associato in assenza di propri clienti, di una propria struttura organizzativa e in una posizione di sostanziale dipendenza economica. Poiché la posizione lavorativa di questa figura di collaboratore è sostanzialmente assimilabile a quella del lavoratore dipendente, riteniamo che debbano essere previste forme contrattuali adeguate a garantire le tutele tipiche del lavoro subordinato, anche sotto il profilo del *welfare* e della previdenza. Ferma restando, peraltro, la garanzia dell’autonomia professionale, della libertà e dell’indipendenza intellettuale e di giudizio che sono – e devono restare – proprie dell’attività libero professionale.

Sulle incompatibilità (lettera p)

Tra le maggiori criticità del disegno di legge abbiamo individuato la disciplina delle incompatibilità, che ripropone il medesimo regime previsto dall’attuale legge professionale con alcune modeste estensioni. E dobbiamo oggi constatare come le ancor più modeste estensioni apportate in sede di esame alla Camera non sono certamente sufficienti ad invertire la rotta.

A nostro avviso, l’incompatibilità andrebbe limitata alle sole attività di impresa e di lavoro che comportino un **reale pregiudizio per l’indipendenza e l’autonomia dell’avvocato**, eventualmente elencando, in modo puntuale, quelle attività specifiche che si presumono in conflitto con tale indipendenza e autonomia.

Auspichiamo che il Senato possa intervenire sul testo, dando il proprio essenziale contributo in una materia delicatissima. Il lavoro sin qui fatto – ribadiamo – ha destato critiche molto severe delle associazioni di rappresentanza dei liberi professionisti, e sono imprescindibili correzioni capaci di comporre questo dissenso, sposando orientamenti più avanzati e flessibili circa le forme del lavoro professionale, per assicurarne redditività e produttività, per i professionisti e per il Paese.